



DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del senatore PERILLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 APRILE 2019

Modifica dell'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, protezione della biodiversità e degli animali, promozione dello sviluppo sostenibile, anche nell'interesse delle future generazioni

ONOREVOLI SENATORI. - La nostra Costituzione non riconosce esplicitamente la tutela dell'ambiente come principio fondamentale. Pertanto il presente disegno di legge costituzionale intende modificare l'articolo 9 della Costituzione aggiungendo un terzo comma del seguente tenore: « La Repubblica tutela l'ambiente e l'ecosistema, protegge la biodiversità e gli animali, promuove lo sviluppo sostenibile, anche nell'interesse delle future generazioni ».

Il testo attualmente vigente dell'articolo 9 della Costituzione si limita a disporre la promozione dello « sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica » e la tutela del « paesaggio e [del] patrimonio storico e artistico della Nazione ».

La Corte costituzionale, in mancanza di un esplicito riferimento all'ambiente, all'ecosistema, alla biodiversità, al rispetto degli animali e allo sviluppo sostenibile, ha tradizionalmente riconosciuto l'importanza della tutela dell'ambiente interpretando l'attuale articolo 9 insieme con l'articolo 32 della Costituzione. Quest'ultimo riconosce la tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività.

Per questo si ritiene necessario modificare proprio l'articolo 9, in modo tale da rendere chiaro ciò che adesso è possibile ricavare solo in via interpretativa; e renderlo chiaro nella parte più importante della Costituzione, cioè tra i principi fondamentali, che definiscono la fisionomia della nostra società e del nostro ordinamento giuridico.

Nel 2001, con la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, si è inserito un riferimento all'ambiente nell'ambito dell'articolo 117 della Costituzione, che disciplina la ripartizione di competenza legi-

slativa tra lo Stato e le regioni. Questa riforma ha attribuito esclusivamente alla competenza dello Stato « la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali ». In questo modo la materia è sì entrata nel tessuto normativo della Costituzione, ma in modo non organico o, se si vuole, presbite: si ammette la competenza dello Stato a legiferare su una materia di enorme rilevanza senza che questa sia inserita tra i diritti o tra i principi fondamentali che la stessa Carta intende promuovere.

L'Italia peraltro con la riforma del 2001 ha recepito l'indirizzo europeo che già inseriva un espresso riferimento alla tutela dell'ambiente nell'Atto Unico europeo del 1987, che recava uno specifico titolo rubricato « Ambiente » e che costituisce la prima base giuridica per una politica ambientale comune volta alla salvaguardia della qualità e della salubrità ambientale. Più di recente questa impostazione è stata sviluppata anche dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (agli articoli 11 e da 191 a 193).

Adesso i tempi sono maturi per completare la disciplina costituzionale relativa alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, in quanto tali riferimenti, alla pari con gli altri valori fondamentali, rappresentano una priorità per la società italiana nell'ambito delle sfide globali e pertanto non possono che essere considerate dall'ordinamento al massimo livello, vale a dire tra i principi fondamentali della Costituzione.

Attualmente infatti tutti gli elementi che compongono la complessa tutela dell'ambiente sono interconnessi tra loro e richiedono una prescrizione unitaria nell'ambito della Costituzione. In questa prospettiva deve leggersi anche il riferimento al rispetto

degli animali, che risponde a una sensibilità sempre più marcata nella nostra società. Infatti anche la promozione del rispetto degli animali consentirebbe il riconoscimento della necessità di una convivenza armoniosa con tutti i soggetti che compongono l'ecosistema.

In questo consiste lo sviluppo sostenibile, che rappresenta un elemento indispensabile per l'affermazione e lo sviluppo di nuove tecniche produttive, pur sempre nel rispetto delle risorse naturali disponibili. Si tratta di un valore « fondamentale » che è stato a lungo considerato erroneamente come un limite al progresso scientifico ed economico e che invece costituisce un elemento essen-

ziale per lo sviluppo delle persone nel rispetto dell'ambiente circostante.

Il concetto di ambiente è infine un bene relazionale che implica l'interazione materiale tra l'uomo e la natura la cui complessità rende necessaria l'individuazione di diritti e doveri teleologicamente orientati alla valorizzazione di tale relazione.

Il presente disegno di legge costituzionale dunque auspica il recepimento di questi indirizzi, per la promozione di una nuova cultura della sostenibilità in linea con le esigenze della contemporaneità che domandano risposte anche normative sempre più concrete e non procrastinabili.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 9 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La Repubblica tutela l'ambiente e l'ecosistema, protegge le biodiversità e gli animali, promuove lo sviluppo sostenibile, anche nell'interesse delle future generazioni ».